



CLUB ALPINO ITALIANO

CORPO NAZIONALE SOCCORSO ALPINO E SPELEOLOGICO

Medaglia d'oro al Valor Civile
16 giugno 1969

Medaglia d'oro al Valor Civile
19 maggio 2010

Medaglia d'oro Protezione Civile
9 novembre 2010

DIREZIONE NAZIONALE

Spett. le
1^ Commissione
Affari Costituzionali
Senato della Repubblica
c.a. Dott. Stefano Borghesi

Spett. le
12^ Commissione
Affari Sociali
Camera dei Deputati
c.a. Dott.ssa Marialucìa Lorefice

LORO SEDI

OGGETTO: emendamento allo schema di Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 – Codice del Terzo Settore.

Con la presente, scusandoci per il ritardo (la stagione estiva è già pesantemente iniziata con una severa attività di soccorso alla quale anche chi scrive non si sottrae) con il quale la scrivente organizzazione di soccorso sottopone alle Commissioni interessate alle modifiche del Decreto Legislativo in oggetto, rappresentiamo da subito la proposta emendativa.

Questa proposta è un elemento determinante per non contrarre e/o limitare il pubblico servizio reso dal CNSAS nelle attività di soccorso ed elisoccorso rese secondo quanto previsto dal vigente ordinamento e, in particolare, da quanto emerge in modo netto nell'istanza formale allegata.

Come già posto in evidenza nelle formali audizioni tenutesi l'11 luglio u.s., le criticità del CNSAS sono davvero superabili da una parta con la logica che dovrebbe vedere il riconoscimento finale di una specialità giuridica unica nel novero del c.d. Terzo Settore, dall'altra proprio considerando la stessa disciplina di riferimento del CNSAS, per la quale lo stesso non può che svolgere attività non commerciale quando si trova in regime di convenzione con le Regioni e le Province Autonome per l'effettuazione delle attività di soccorso ed elisoccorso (i Servizi regionali/provinciali del CNSAS sono, ai sensi dell'art. 2, comma 2 della Legge 21 marzo 2001, n. 74 e s.m.i. "*i soggetti di riferimento esclusivo per l'attuazione del soccorso sanitario nel territorio montano e in ambiente ipogeo*"). Questa attività di natura evidentemente non commerciale ed i contributi da essa derivati dagli enti menzionati, non può assumere/avere in alcun modo rilevanza ai fini IVA, poiché ancorché rapporto palesemente di carattere obbligatorio, questa obbligatorietà discende proprio da precipue leggi dello Stato che ne impongono di fatto e di diritto un pubblico servizio in capo al CNSAS.

Va da sé che pur con questa brevissima disamina, l'emendamento – crediamo convintamente – non potrà che trovare favorevole accoglimento, tanto più se analizzata la portata dell'ordinamento di riferimento del CNSAS e gli obblighi a cui si sottopone.

Ringraziamo per la cortese attenzione e restiamo a disposizione per qualsiasi chiarimento.

Distinti saluti

Milano, 23 luglio 2017

Il Presidente C.N.S.A.S.
Maurizio Dellantonio



CLUB ALPINO ITALIANO

CORPO NAZIONALE SOCCORSO ALPINO E SPELEOLOGICO

Medaglia d'oro al Valor Civile
16 giugno 1969

Medaglia d'oro al Valor Civile
19 maggio 2010

Medaglia d'oro Protezione Civile
9 novembre 2010

DIREZIONE NAZIONALE

Spett. le
1^a Commissione
Affari Costituzionali
Senato della Repubblica
c.a. Dott. Stefano Borghesi

Spett. le
12^a Commissione
Affari Sociali
Camera dei Deputati
c.a. Dott.ssa Marialucìa Lorefice

LORO SEDI

Premesso che:

- il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (di seguito **C.N.S.A.S.**) è un'associazione **costituita da volontari**, riconosciuta e disciplinata da un numero estremamente significativo di leggi dello Stato (di cui all'allegato 1), tanto che anche **recentemente al C.N.S.A.S. è stata attribuita una specifica deroga prevista dall'art. 17, comma 7 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, Riforma del Codice del Terzo settore, a fronte delle peculiarità delle attribuzioni;**
- il C.N.S.A.S. è una Sezione nazionale del Club Alpino Italiano (C.A.I.) "**dotata di ampia autonomia organizzativa, funzionale e patrimoniale anche ai sensi dell'Art. 6, comma 6 del D.Lgs n. 419/99. Il C.N.S.A.S. è struttura operativa del Servizio nazionale della Protezione Civile ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera e) del D.Lgs. n. 1 del 2 gennaio 2018;**
- **il C.N.S.A.S. è, inoltre, soggetto di riferimento esclusivo per le Regioni e le Province autonome per l'attuazione del soccorso sanitario in ambiente ostile ed impervio (art. 2, comma 2 della Legge 21 marzo 2001, n. 74), infine il C.N.S.A.S. è soggetto al quale lo Stato ha demandato ai sensi del Titolo VI, Art. 80, comma 39 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289 il coordinamento di enti ed organizzazioni** in caso di attività negli ambienti e scenari più sotto in dettaglio richiamati;
- il CNSAS, per obblighi di legge e per missione istituzionale è tenuto ad effettuare interventi di ricerca, soccorso ed elisoccorso, recupero e trasporto sanitario e non sanitario degli infortunati, dei pericolanti e dei soggetti in imminente pericolo di vita, dei dispersi e degli scomparsi ed il recupero dei caduti in ambiente montano, ipogeo e in ogni altro ambiente ostile ed impervio del territorio nazionale. Inoltre, il C.N.S.A.S. attuare la prevenzione e la vigilanza degli infortuni nell'esercizio delle attività alpinistiche, sci-alpinistiche, escursionistiche e degli sport di montagna, delle attività speleologiche e di ogni altra attività connessa alla frequentazione a scopo turistico, sportivo, ricreativo e culturale, ivi comprese le attività professionali, svolte in ambiente montano, ipogeo e in ambienti ostili e impervi del territorio;



CLUB ALPINO ITALIANO

CORPO NAZIONALE SOCCORSO ALPINO E SPELEOLOGICO

Medaglia d'oro al Valor Civile
16 giugno 1969

Medaglia d'oro al Valor Civile
19 maggio 2010

Medaglia d'oro Protezione Civile
9 novembre 2010

DIREZIONE NAZIONALE

- **l'associazione opera, ex lege, in stretto coordinamento** con il Servizio Sanitario Nazionale, ovvero con i **Servizi di Urgenza ed Emergenza Medica 118**, e con il Sistema di Protezione Civile, oltre che con gli Enti dello Stato e con gli Enti Locali;
- **l'associazione non ha natura imprenditoriale, essendo del tutto assente sia il fine di lucro sia il rischio di impresa, così come ora ribadito e definito senza tema di smentita dallo stesso D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117;**
- **gli operatori del C.N.S.A.S. effettuano ai sensi di legge un pubblico servizio (Cassazione Penale n. 6687/97)** con responsabilità di particolare rilievo anche in ragione dell'esclusività di alcune attività corrisposte (art. 2, comma 2 Legge 21 marzo 2001, n. 74);
- **la Repubblica riconosce**, infatti, il valore di solidarietà sociale e definisce **l'attività del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico – C.N.S.A.S. come “servizio di pubblica utilità”** in qualità di unico ente di soccorso alpino riconosciuto in Italia con una disciplina specifica ed articolata;
- **le Regioni e le Province Autonome** (che anche recentemente, nella seduta della Conferenza Unificata Stato-Regioni del 6 aprile 2017, è stato ribadito questo principio) **“individuano, in attuazione dei principi stabiliti dall'atto di indirizzo e coordinamento approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992 nelle strutture operative regionali e provinciali del C.N.S.A.S. i soggetti di riferimento esclusivo per l'attuazione del soccorso sanitario nel territorio montano e in ambiente ipogeo”** (Art. 2, comma 2 della Legge n. 74/01);
- sussiste, proprio per il disposto del precedente punto, **l'obbligo di stipula di convenzioni tra Regioni/Province autonome e strutture operative regionali del C.N.S.A.S. per l'organizzazione dei servizi di emergenza sanitaria, soccorso ed elisoccorso (Art. 2, comma 3 della Legge n. 74/01) così come modificata dalla Legge n. 26/10**, ovvero anche secondo quanto previsto dalle leggi regionali/provinciali e/o dalle convenzioni che recepiscono la disciplina nazionale;
- sussiste, inoltre, **l'obbligo per gli operatori C.N.S.A.S. di provvedere all'aggiornamento e alla verifica del personale del Servizio sanitario nazionale** afferente ai servizi di soccorso ed elisoccorso del 118 (art. 4, comma 3 della Legge 21 marzo 2001, n. 74);
- inoltre, **non può essere soggiaciuta la fondamentale funzione di coordinamento posta in capo al C.N.S.A.S., posto che la richiamata Legge 27 dicembre 2002, n. 289 stabilisce che “Il soccorso in montagna, in grotta, in ambienti ostili e impervi, è, di norma, attribuito al CNSAS del CAI ed al Bergrettungs - Dienst (BRD) dell'Alpenverein Sudtiroil (AVS). Al CNSAS ed al BRD spetta il coordinamento dei soccorsi in caso di presenza di altri enti o organizzazioni, con esclusione delle grandi emergenze o calamità”**, ruolo che enfatizza la funzione attribuita al C.N.S.A.S. nel novero dei pubblici servizi e l'obbligatorietà delle attività correlate che risultano di straordinaria importanza per il cittadino e la comunità, **così come anche recentemente ribadito sullo stesso punto dal D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 97;**



CLUB ALPINO ITALIANO

CORPO NAZIONALE SOCCORSO ALPINO E SPELEOLOGICO

Medaglia d'oro al Valor Civile
16 giugno 1969

Medaglia d'oro al Valor Civile
19 maggio 2010

Medaglia d'oro Protezione Civile
9 novembre 2010

DIREZIONE NAZIONALE

- **il C.N.S.A.S. attua un pubblico servizio** (Sentenza Cassazione n. 6687/1997) ed un servizio di pubblica utilità con i tratti dell'esclusività per gli interventi di cui all'art. 2, comma 2 della Legge 21 marzo 2001, n. 74;
 - **il C.N.S.A.S., in quanto Sezione nazionale del Club Alpino Italiano (CAI), ai sensi dell'art. 7 della Legge 26 gennaio 1963 si giova del fatto che** *“agli effetti di qualsiasi imposta, tassa o diritto, escluse le tasse postali, telegrafiche e telefoniche, il Club alpino italiano e le sue sezioni sono equiparati alle Amministrazioni dello Stato. L'equiparazione alle Amministrazioni dello Stato non comporta l'esonero dal pagamento delle imposte dirette, né si estende al trattamento tributario del personale dipendente”*;
- ricordato, infine, che:**
- il C.N.S.A.S. ha effettuato, ad oggi, poco meno di **n. 160.000 interventi di soccorso/elisoccorso, traendo in salvo oltre n. 176.600 persone**, delle quali **n. 103.800 feriti, n. 55.700 illesi** che si trovavano in imminente pericolo di vita o in forti difficoltà tecniche e/o psicofisiche, **n. 15.220 i deceduti** recuperati e **n. 1.980 persone disperse**;
 - il C.N.S.A.S. per gli interventi di cui sopra ha impegnato **n. 811.000 propri volontari**, utilizzando oltre **n. 78.000 volte gli elicotteri del 118 ed il proprio personale a bordo** e di altri soggetti.

Tutto ciò premesso:

gentilmente si richiede che, a fronte ed in ragione delle assolute peculiarità attribuite nel tempo dallo stesso Legislatore al C.N.S.A.S. nell'ambito dei servizi di soccorso ed elisoccorso, possa venire positivamente considerato il presente emendamento allo schema di D.Lgs. “correttivo” n. 117/17

EMENDAMENTO

Le prestazioni oggetto delle convenzioni stipulate dal C.N.S.A.S. con le Regioni e le Province autonome in materia di soccorso ed elisoccorso di cui all'art. 2, comma 2 della Legge n. 74/01 devono considerarsi attività non commerciali, ovvero anche non rientrati nel campo di applicazione IVA ex art. 3, comma 1 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.